



inpdap

*Pensione:  
riscatti e ricongiunzioni*

**INPDAP**  
**informa**

INPDAP  
informa

## PENSIONE: RISCATTI E RICONGIUNZIONI

- Riscatto
- Ricongiunzione
- Totalizzazione periodi assicurativi esteri
- Totalizzazione
- Contribuzione figurativa
- Prosecuzione volontaria dei contributi
- Costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps

Le gestioni pensionistiche amministrare dall'INPDAP sono alimentate dalla contribuzione obbligatoria commisurata alla retribuzione percepita.

Il versamento della contribuzione implica il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo per il quale si versano i contributi; esistono, tuttavia, altri periodi che possono usufruire di contribuzione figurativa o essere riscattati e, quindi, valutati ai fini pensionistici.

Può anche accadere che un lavoratore cambi posto di lavoro: è questo un evento sempre più frequente nella vita umana, che può avere dei risvolti anche in campo previdenziale: tipico è il caso di un lavoratore che sia impiegato prima alle dipendenze di un datore di lavoro privato e poi di una amministrazione pubblica. Ai fini della maturazione del diritto alla pensione la legge prevede un periodo contributivo minimo che il lavoratore può aver raggiunto con l'iscrizione in più enti previdenziali. In questo caso la legge attribuisce al dipendente la facoltà di cumulare tutti i periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un'unica prestazione pensionistica da un unico ente previdenziale.



## IL RISCATTO

Il riscatto consente di valutare onerosamente, nell'ambito di una gestione previdenziale, periodi e/o servizi non coperti da contribuzione altrimenti non utili (corso legale degli studi universitari, corsi speciali di perfezionamento o di specializzazione, periodi di servizio prestati anteriormente all'iscrizione facoltativa, periodi previsti da specifiche disposizioni di legge...). La facoltà di riscatto è attribuita a tutti i lavoratori dipendenti; nel caso di lavoratore deceduto, è concessa ai superstiti aventi diritto alla pensione indiretta.

Per i dipendenti dello Stato sono riscattabili a domanda, con onere a carico dell'interessato, i seguenti periodi e/o servizi:

- il servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'Inps;
- la durata legale corsi universitari (dal 12.7.97 anche se non richiesti per il posto ricoperto);
- il diploma universitario (conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre); il diploma di laurea, il diploma di specializzazione (che si consegue al termine di un corso non inferiore a due anni, il dottorato di ricerca, le lauree brevi, i corsi di specializzazione successivi al diploma di scuola media superiore, il cui titolo sia stato chiesto per il posto ricoperto, i periodi di iscrizione ad Albi professionali o pratica richiesti per l'ammissione in servizio, il servizio prestato in qualità di assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore.

Per i dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug sono riscattabili:

- i servizi presso enti iscritti facoltativamente, prestati precedentemente alla data di iscrizione facoltativa;
- i servizi prestati presso aziende private esercenti un pubblico servizio;
- i servizi prestati presso enti di diritto pubblico e istituti di credito di diritto pubblico;
- i periodi di servizio militare da trattenuto e quello da richiamato se anteriore all'iscrizione.

Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per conseguire titoli e diplomi:

- i periodi di iscrizione agli albi professionali, esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione al posto;
- i corsi delle scuole universitarie dirette a fini speciali;
- i corsi di specializzazione del personale laureato in medicina;
- i periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti;
- i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle Università e nelle ASL;
- i periodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio a condizione, però, che il rapporto intercorso tra l'ente che effettua la formazione e l'assegnatario della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato non di ruolo;
- i corsi per diplomi di tecnico fisioterapista, infermiera professionale, ostetrica, assistente sociale, tecnico della riabilitazione, tecnico in logopedia, vigilatrice d'infanzia, educatore professionale.
- Sono altresì riscattabili i periodi relativi a diploma di laurea, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca.

Per le domande presentate dal 12.7.1997, i titoli di studio universitari possono essere valorizzati, mediante riscatto, indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempre che sia stato conseguito il relativo titolo. La valutazione dei periodi di studio va effettuata considerando il periodo avente come termine iniziale l'anno accademico di immatricolazione all'università.



Gli iscritti a tutte le forme esclusive (Stato ed Enti Locali etc.) ai sensi del D.lgs. n.564/96 possono riscattare i periodi di:

- di assenza facoltativa per maternità non coperti da assicurazione che si collochino al di fuori del rapporto di lavoro, purché temporalmente successivi al 1.1.1994, riscattabili nella misura massima di cinque anni, a condizione che l'assicurato possa far valere 5 anni di versamenti contributivi;
- i periodi successivi al 31.12.1996, nella misura massima di tre anni, in cui il rapporto di lavoro si interrompa o sospenda in base a norme di legge o di contratto e che, di conseguenza, siano privi di copertura assicurativa;
- i periodi successivi al 31.12.1996 di formazione professionale, di studio e di ricerca, privi di copertura assicurativa, finalizzati all'acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l'assunzione al lavoro o per la progressione in carriera, qualora, ove previsto, sia stato conseguito il relativo titolo o attestato (si è in attesa di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per l'esatta individuazione dei corsi di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca ammessi a riscatto);
- i periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei, successivi al 31.12.1996, non coperti da contribuzione obbligatoria;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31.12.1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, in favore degli iscritti che svolgono attività da lavoro dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale.
- Sono riscattabili, altresì, i periodi utili al conseguimento di titoli di studio riconosciuti in Italia e rilasciati da un Paese membro della Unione Europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione.

La domanda di riscatto deve essere presentata alla sede Inpdap di residenza del richiedente entro 90 giorni dalla cessazione del servizio o dalla morte del dipendente, tranne per alcune categorie di iscritti CTPS (Cassa Trattamento Pensioni Statali) che continueranno a presentare l'istanza alle proprie amministrazioni non avendo queste ancora stipulato con l'Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.

Per quanto riguarda, invece, le modalità di pagamento la disciplina è la seguente:

#### Iscritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

Per le domande presentate prima del 06.12.2000, gli iscritti o i loro superstiti che entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento non abbiano fatto pervenire all'Inpdap la dichiarazione per il pagamento rateale, dovranno effettuare il pagamento dell'onere, a pena di decadenza dal beneficio, in un'unica soluzione entro un anno dalla predetta data.

Per le domande presentate dal 06.12.2000, gli iscritti o i loro superstiti possono provvedere al pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Inpdap. Altrimenti, possono provvedere, entro lo stesso termine, alla rinuncia al riscatto mediante lettera raccomandata che andrà indirizzata alla sede Inpdap e, altresì, all'ente datore di lavoro. In mancanza del pagamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto viene attuata tacitamente la rateazione (cioè, anche in assenza di espressa accettazione da parte dell'iscritto o dell'erede). Infatti, in tal caso, il contributo, maggiorato degli interessi legali al tasso vigente, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, a decorrere dal secondo mese successivo al termine di 90 giorni della notifica. Rispetto al passato, quindi, risulta operativo adesso 'il silenzio-assenso' in luogo dell'accettazione del provvedimento, al fine di usufruire della rateizzazione del contributo di riscatto.

#### Iscritti alla Ctps

Continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.



## RICONGIUNZIONE

Il dipendente ha facoltà di cumulare tutti i periodi contributivi maturati presso diverse gestioni previdenziali, al fine di ottenere un'unica prestazione pensionistica da un unico ente previdenziale. La ricongiunzione può essere gratuita od onerosa.

### *Ricongiunzione gratuita*

I dipendenti che, a seguito della soppressione di un ente disposta con legge dello Stato o della Regione, siano poi transitati in un ente iscritto all'Inpdap, possono richiedere la ricongiunzione gratuita dei periodi contributivi maturati presso l'Inps.

I requisiti richiesti, quindi, sono i seguenti:

- > soppressione con legge statale o regionale dell'ente pubblico, già datore di lavoro del lavoratore interessato;
- > collocamento d'ufficio presso altro ente iscritto all'Inpdap del personale già dipendente dell'ente soppresso.

La ricongiunzione si ottiene a domanda, che può essere presentata alla sede Inpdap di residenza del richiedente, tranne per alcune categorie di iscritti alla CTPS, che continueranno a presentare l'istanza alla propria amministrazione, non avendo questa ancora stipulato con l'Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.

L'Istituto, ricevuta la domanda ed acquisiti i periodi di contribuzione dall'Inps, comunicherà all'interessato l'venuto riconoscimento, ai fini del diritto e della misura della pensione, del periodo ricongiunto. Nessun rimborso è dovuto al richiedente.



### *La ricongiunzione onerosa*

La ricongiunzione dei periodi con onere ( Art. 2 Legge 29/79) consente di ricongiungere, ai fini di un unico trattamento di pensione, tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presenti nell'assicurazione generale obbligatoria o in altre forme alternative o nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall'Inps.

Per l'esercizio della facoltà di ricongiunzione è richiesto un minimo di iscrizione all'Inpdap pari a un anno per i lavoratori non di ruolo; se si tratta di ricongiunzione dei periodi di contribuzione presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (cioè coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali), il minimo di contribuzione obbligatoria non può essere inferiore a cinque anni. Non sono ammesse ricongiunzioni parziali né rimborsi in favore dell'interessato. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata dall'iscritto in attività di servizio (cioè entro l'ultimo giorno di servizio); non esiste alcun termine di decadenza per i superstiti.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi in un'unica gestione previdenziale può essere esercitata una sola volta; può essere esercitata una seconda volta solo qualora l'interessato possa far valere, successivamente all'esercizio della prima ricongiunzione, dieci anni di assicurazione previdenziale, di cui almeno cinque coperti da contributi versati in costanza di effettiva attività lavorativa. In tutti gli altri casi l'interessato può presentare una seconda domanda solo all'atto del pensionamento (cioè l'ultimo giorno di servizio) e soltanto se la richiesta sia diretta a trasferire ulteriori periodi assicurativi nella gestione nella quale ha operato la precedente ricongiunzione.



La ricongiunzione si ottiene a domanda, che può essere presentata alla sede Inpdap di residenza del richiedente, tranne per alcune categorie di iscritti alla CTPS, che continueranno a presentare l'istanza alla propria amministrazione, non avendo questa ancora stipulato con l'Inpdap l'intesa per il completo trasferimento delle competenze pensionistiche.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento la disciplina è la seguente:

#### Isritti alla Cpdel, Cps, Cpi e Cpug

Per le domande presentate prima del 06.12.2000, gli iscritti o i loro superstiti che entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento non abbiano fatto pervenire all'Inpdap la dichiarazione per il pagamento rateale, dovranno effettuare il pagamento dell'onere, a pena di decadenza dal beneficio, in un'unica soluzione entro un anno dalla predetta data.

Se l'onere è zero, il provvedimento deve essere firmato per l'accettazione e restituito all'Inpdap, sempre a pena di decadenza, entro un anno dalla data di ricezione del suddetto provvedimento.

Per le domande presentate dal 06.12.2000, gli iscritti o i loro superstiti possono provvedere al pagamento del contributo di riscatto in unica soluzione entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riscatto, mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all'Inpdap. Altrimenti, possono provvedere, entro lo stesso termine, alla rinuncia al riscatto mediante lettera raccomandata che andrà indirizzata alla sede Inpdap e, altresì, all'ente datore di lavoro. In mancanza del pagamento in unica soluzione o della rinuncia al riscatto viene attuata tacitamente la rateazione (cioè, anche in assenza di espressa accettazione da parte dell'iscritto o dell'erede). Infatti, in tal caso, il contributo, maggiorato degli interessi legali al tasso vigente, sarà trattenuto mediante ritenute mensili sullo stipendio per un numero di mesi pari a quello del periodo riscattato e comunque non superiore a 180, a decorrere dal secondo mese successivo al termine di 90 giorni della notifica.



Se l'onere è zero, il provvedimento, trascorsi 90 giorni dalla data di ricezione del medesimo per l'eventuale rinuncia, si considera definitivamente accettato anche se non restituito all'Inpdap.

Rispetto al passato, quindi, risulta operativo adesso 'il silenzio-assenso' in luogo dell'accettazione del provvedimento, al fine di usufruire della rateizzazione del contributo di riscatto.

#### Iscritti alla Ctps

Continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e successive modificazioni ed integrazioni.



*Ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi maturati presso i regimi previdenziali per i liberi professionisti. Legge 45/1990*

La legge 45/1990 consente la ricongiunzione onerosa di tutti i periodi di contribuzione maturati presso gli enti previdenziali dei liberi professionisti e viceversa.

La facoltà di ricongiunzione è esercitabile dagli iscritti all'Inpdap in qualsiasi momento dell'attività lavorativa, dai liberi professionisti che vogliano ricongiungere alla propria gestione previdenziale periodi assicurativi riconosciuti presso l'Inpdap e dai superstiti degli interessati entro il termine perentorio di due anni dalla data di morte in attività di servizio dell'iscritto o del libero professionista, avvenuta dopo il 9 marzo 1990.

La facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi può essere esercitata una sola volta dai dipendenti in servizio. Il dipendente può presentare una seconda domanda, successivamente alla prima, solo nel caso in cui possa far valere un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa, in relazione ad effettiva attività lavorativa. In mancanza di tali requisiti, il dipendente potrà presentare una seconda domanda di ricongiunzione solo all'atto del collocamento a riposo (cioè l'ultimo giorno di servizio) e solo alla gestione presso la quale ha ricongiunto il precedente periodo (cioè alla stessa gestione presso la quale ha presentato la prima domanda).

Le modalità di presentazione della domanda e di pagamento, sono identiche alla precedente.



### *Ricongiunzione gratuita all'INPS*

Qualsiasi lavoratore, purché abbia versato all'Inps almeno un contributo settimanale, che non abbia già dato luogo a pensione, può esercitare gratuitamente la ricongiunzione all'Inps dei periodi di iscrizione all'Inpdap. Tale facoltà è prevista anche nei confronti dell'iscritto che abbia conseguito il diritto a pensione presso l'Inpdap. I superstiti aventi causa, nel caso in cui il lavoratore deceduto sia titolare di più periodi assicurativi in diverse gestioni previdenziali, hanno facoltà di esercitare la ricongiunzione dei periodi stessi senza alcun termine di decadenza.

Il richiedente, può presentare domanda di ricongiunzione all'ufficio competente Inps il quale, dopo aver accertato la sussistenza del diritto alla predetta ricongiunzione, trasmette all'Inpdap la relativa richiesta formale. Anche in questo caso la domanda di ricongiunzione può essere esercitata una volta sola, pertanto non sono ammesse ricongiunzioni parziali. La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, successivi alla prima domanda, può essere esercitata una seconda volta, ma solo all'atto del pensionamento oppure quando l'interessato possa far valere almeno dieci anni di ulteriore contribuzione.



## TOTALIZZAZIONE PERIODI ASSICURATIVI ESTERI Regolamento CE 1606/98

Il Regolamento CE n° 1606 del 22.07.98, entrato in vigore il 25.10.98, ha esteso ai dipendenti pubblici la possibilità di incrementare l'anzianità contributiva mediante valutazione di periodi di lavoro (purchè coperti da contribuzione di qualunque tipo) certificati da Istituti della sicurezza sociale dei paesi aderenti all'Unione europea inclusa la Svizzera dal 01.06.02, ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione pensionistica nazionale ovvero, in caso di situazione previdenziale già definita, per beneficiare dei riflessi che una maggiore anzianità contributiva può comportare (ad esempio riduzioni o cessazione delle penalizzazioni per chi già pensionato).

Per le domande di totalizzazione prodotte da personale in pensione prima del 25.10.98 è necessario che siano soddisfatti i requisiti contributivi e/o di età che erano richiesti per il pensionamento dalla normativa nazionale al momento dell'entrata in vigore del Regolamento 1606/98. Ove non sussistessero i predetti requisiti, la domanda di totalizzazione verrà automaticamente considerata istanza di liquidazione della prestazione a carico dello Stato estero. Se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno, la domanda di totalizzazione è altresì valida quale richiesta di pensione a carico dello Stato estero.

La prestazione si ottiene a domanda, presentata all'Inpdap, Direzione Centrale Trattamenti Pensionistici, Settore Pensioni Internazionali, viale A. Ballarin, 42; 00142 Roma, con la quale si chiede: o la totalizzazione dei periodi assicurativi per il lavoro svolto in Stati membri dell'Unione europea inclusa la Svizzera dal 01.06.02, o la sola pensione a carico dello Stato estero, o la pensione d'invalidità sempre a carico dello Stato estero.



Le domande di totalizzazione possono dar luogo a due possibilità:

1) Conseguimento del diritto a pensione solo con la valutazione di periodi assicurativi esteri.

Computati i periodi esteri e quelli nazionali, ove vengano soddisfatti i requisiti contributivi e/o di età previsti dalla vigente normativa italiana, l'interessato potrà accedere al trattamento pensionistico. La quantificazione del relativo importo sarà attuato con il calcolo del prorata riducendo la pensione "teorica" basata sui periodi esteri e nazionali, in relazione al rapporto esistente fra i periodi nazionali e quelli complessivi, ottenendo così la pensione "effettiva" da liquidare e corrispondere al richiedente.

2) Conseguimento del diritto a pensione indipendentemente dall'applicazione del Regolamento CE 1606/98.

Si procede al calcolo di due prestazioni pensionistiche, la prima basata sulla sola contribuzione nazionale, l'altra secondo l'applicazione del Regolamento 1606/98; effettuato il confronto fra i due trattamenti, si conferisce quello più favorevole.

E' ammessa la facoltà di rinunciare alla lettera-provvedimento di totalizzazione emessa dal Settore Pensioni Internazionali dell'Inpdap a condizione che la relativa volontà dell'interessato venga manifestata entro la data di emissione del provvedimento di pensione nel quale i periodi oggetto di totalizzazione trovano valutazione.



## TOTALIZZAZIONE

Il lavoratore che non ha maturato il diritto a pensione in nessuna delle gestioni pensionistiche presso le quali ha versato i contributi, ha la facoltà di cumulare i periodi assicurativi posseduti, non coincidenti, al fine di conseguire la prestazione pensionistica. La totalizzazione è completamente gratuita ed è prevista solo per la pensione di vecchiaia e per i trattamenti pensionistici per inabilità.

Per quanto concerne la procedura di calcolo, la normativa prevede che ciascuna gestione previdenziale liquidi in pro-quota il trattamento derivante da ogni periodo assicurativo, secondo i criteri stabiliti dal proprio ordinamento.

La pensione è soggetta a rivalutazione e viene integrata al trattamento minimo con onere a carico dell'Ente che paga la quota di importo maggiore.

Per le pensioni liquidate con il sistema retributivo la pensione sarà calcolata sulla base di un importo virtuale, determinato tenendo conto dell'intera anzianità assicurativa, al quale verrà applicato un coefficiente di riduzione pari al rapporto tra l'anzianità nella gestione e quella complessiva.

Per le pensioni liquidate con il sistema contributivo, invece, ogni gestione liquiderà la quota di propria competenza.

Se il lavoratore ha già in corso una ricongiunzione dei periodi assicurativi può, prima della conclusione del procedimento, optare per la totalizzazione. In questo caso avrà diritto al rimborso delle somme eventualmente pagate, maggiorate dagli interessi legali.

*La normativa dovrà essere resa operativa da un successivo provvedimento del Ministero del Lavoro.*



## CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER L'ESERCIZIO DI FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE, PER CARICHE SINDACALI, PER MATERNITÀ.

Il decreto legislativo n.564 del 16 settembre 1996 prevede l'accredito figurativo dei contributi relativi a periodi di esercizio di funzioni pubbliche elettive, di cariche sindacali, di maternità.

### *Cariche elettive*

I pubblici dipendenti chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive (Parlamento nazionale, europeo e Consigli regionali) sono, a richiesta, posti dall'Amministrazione di appartenenza in aspettativa senza assegni per tutta la durata del mandato.

Le aspettative concesse ai parlamentari e ai consiglieri regionali sono utilmente considerate nella determinazione del diritto al trattamento pensionistico senza versamento dei contributi obbligatori e valutate con accredito figurativo (sia per la quota a carico dell'iscritto che per quella a carico dell'ente datore di lavoro).

In particolare i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o di assemblea regionale che, in ragione dell'elezione, maturino il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo. Il versamento deve essere effettuato all'amministrazione dell'organo elettivo, che provvederà poi a riversarla al fondo dell'ente previdenziale di appartenenza.

I parlamentari ed i consiglieri regionali, iscritti all'Inpdap, sono tenuti a corrispondere, per il tramite dell'organo elettivo, la quota di contribuzione a loro carico prevista dal regime previdenziale pubblico. Gli interessati hanno la facoltà di versare o meno il contributo liberamente; il mancato versamento deve intendersi come rinuncia ad avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi e la pensione, quindi, sarà corrisposta sulla base del solo stipendio in godimento presso l'ente di appartenenza e coperta da accredito figurativo.



I lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive presso amministrazioni comunali e provinciali e posti in aspettativa non sono interessati alla contribuzione figurativa in quanto permane l'obbligo per l'Ente datore di lavoro dell'eletto di continuare il versamento contributivo per tutta la durata del mandato elettivo, salvo poi rimborso da chiedere all'ente presso il quale il lavoratore posto in aspettativa esercita il proprio mandato.

#### *Cariche sindacali*

Nell'ambito delle aspettative per motivi sindacali occorre distinguere tra:

1. **Aspettativa retribuita.** I periodi di aspettativa per motivi sindacali con percezione di retribuzione, non interrompendo il servizio utile valutabile, comportano il necessario versamento di contribuzione, sia da parte degli enti datori di lavoro che dell'iscritto.
2. **Aspettativa non retribuita.** Con l'introduzione del decreto legislativo 564/96, è coperta da contribuzione figurativa.

I provvedimenti di collocamento in aspettativa per cariche sindacali producono effetti, ai fini del beneficio della copertura figurativa, solo se disposti con atto scritto e dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

Sono considerate cariche sindacali quelle previste da norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale, provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

I periodi di aspettativa per cariche sindacali, concessi ai lavoratori appartenenti alle pubbliche amministrazioni anteriormente alla data del 15 novembre 1996, se riconosciuti, pur non dando diritto alcuno ad accredito figurativo, sono comunque riconosciuti utili ai fini pensionistici, con onere a carico dell'Inpdap.



### *Maternità e paternità*

Hanno diritto alla contribuzione figurativa le lavoratrici madri in astensione obbligatoria. Il diritto è stato esteso, per talune situazioni, al padre lavoratore.

E' richiesta la sola domanda all'ente datore di lavoro, il quale indicherà i periodi da coprire figurativamente in sede di presentazione della denuncia annuale dei contributi.

I periodi di astensione dal lavoro per maternità sono coperti figurativamente sia nei casi in cui manchi la corresponsione della retribuzione sia per la parte differenziale, qualora spetti una retribuzione ridotta. In quest'ultima ipotesi l'ente datore di lavoro è comunque tenuto al versamento dei contributi in proporzione alle retribuzioni di fatto corrisposte.

Nel caso di astensione obbligatoria per maternità in costanza di rapporto di lavoro, l'ente datore di lavoro è invece tenuto al versamento dei contributi sull'intero trattamento economico spettante alla lavoratrice.

La contribuzione (e la precisazione vale per le Aziende speciali) deve essere versata senza alcuna decurtazione di quanto rimborsato dall'INPS o dall'INAIL, in quanto le somme rimborsate costituiscono per la dipendente interessata comunque retribuzione.

Per l'accredito figurativo dei periodi di congedo per maternità e paternità al di fuori del rapporto di lavoro e per la loro valutabilità a pensione sono richiesti, all'atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa al fondo di appartenenza. Al realizzarsi della condizione, l'ente datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi in proporzione alle indennità corrisposte.

Se l'astensione obbligatoria inizia durante il rapporto di lavoro a termine e prosegue anche dopo la sua cessazione, tutta l'astensione obbligatoria è considerata in costanza di rapporto di lavoro.

I periodi di congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro sono riscattabili, nella misura massima di cinque anni e sempre che i soggetti interessati possano far valere, all'atto della richiesta, complessivamente, cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.



## PROSECUZIONE VOLONTARIA DEI CONTRIBUTI DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1997 N.184

Nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro, l'iscritto ha la facoltà di provvedere alla copertura assicurativa dei periodi non coperti da contribuzione al fine di conservare i diritti derivanti dal rapporto assicurativo già instaurato con l'INPDAP, ovvero di raggiungere i requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (tali requisiti saranno quelli previsti dalla normativa vigente alla data in cui l'interessato terminerà il versamento della contribuzione volontaria).

Tra le ipotesi di interruzione del servizio, che possono dar luogo alla prosecuzione volontaria, vanno compresi tutti i periodi che non comportano l'obbligo da parte del datore di lavoro di corrispondere una retribuzione e, quindi, di versare i relativi contributi e per i quali non vi è neanche il diritto alla contribuzione figurativa; le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari, le interruzioni nei casi di lavori discontinui o stagionali, le interruzioni nei lavori a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale o ciclico.

Nell'ipotesi di cessazione dal servizio, la prosecuzione volontaria è ammessa solo qualora l'iscritto non abbia maturato i requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità. In alternativa è comunque consentito il trasferimento dei contributi all'AGO.

La prosecuzione volontaria non è ammessa qualora, per gli stessi periodi, l'interessato risulti iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria.



La facoltà di proseguire volontariamente è concessa qualora l'interessato possa far valere 5 anni di contribuzione nell'intera vita lavorativa, ovvero tre anni nel quinquennio precedente l'istanza o un anno sempre nel quinquennio precedente, nell'ipotesi di lavoro stagionale, part-time o temporaneo. Ai fini della delimitazione del quinquennio non dovranno essere considerati:

- i periodi di servizio militare di leva, i periodi di servizio civile sostitutivo, quelli relativi al servizio di volontariato prestato, non in costanza di rapporto di impiego, nei Paesi in via di sviluppo;
- i periodi di interruzione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per maternità;
- i periodi che danno luogo a contribuzione figurativa (il decreto legislativo n.564 del 16 settembre 1996 prevede l'accredito figurativo per congedi di maternità e paternità, per l'aspettativa non retribuita per cariche sindacali e per funzioni pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento nazionale, europeo o ai Consigli regionali);
- i periodi durante i quali il richiedente ha goduto di pensione di inabilità poi revocata per cessazione dello stato invalidante.



## COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA PRESSO L'INPS

Gli iscritti all'Inpdap, che cessino dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, possono costituire una posizione contributiva presso l'Inps trasferendovi tutta la contribuzione relativa ai periodi con obbligo di iscrizione all'Inpdap.

Per i dipendenti iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi, Cpug cessati dal servizio senza aver conseguito il diritto a pensione, la domanda di costituzione della posizione assicurativa dovrà essere presentata alla sede Inpdap di residenza del richiedente, indicando la sede Inps dove si intendono trasferire i contributi. Non esistono termini di decadenza per i superstiti dell'assicurato.

Per i dipendenti dello Stato, cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps relativamente il periodo di servizio prestato (pertanto si procede d'ufficio e non a domanda).

**N.B.** Il corso legale degli studi universitari svolti per il conseguimento della laurea, riscattata da parte di dipendenti dello Stato deve essere incluso tra gli altri periodi che concorrono a costituire la posizione assicurativa presso l'INPS, nei casi in cui si verifica cessazione dal servizio senza diritto a pensione a carico dello Stato, ora a carico dell'INPDAP. In tal senso si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza 7-9 maggio 2001, n. 113, con la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che consentono la costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS utilizzando i soli periodi nei quali "vi sia stata effettiva prestazione di lavoro subordinato". Cosicché anche i periodi di corso legale di laurea, riscattati in quanto non coincidenti con effettiva prestazione di lavoro subordinato, debbono essere considerati ai fini della costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS.







---

A cura

DIREZIONE CENTRALE STUDI COMUNICAZIONE  
E RELAZIONI INTERNAZIONALI

La pubblicazione ha una funzione esclusivamente divulgativa  
e non costituisce fonte di diritto